

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 07/06/2021

### FATTO

Nel ricorso parte istante espone di aver stipulato con l'intermediario resistente n. 2 contratti di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione.

A seguito della estinzione anticipata dei finanziamenti, avvenuta per il finanziamento numero 657979 a novembre 2011 e per quello contraddistinto dal numero 7058290 a gennaio 2016, ex art. 125-*sexies* T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 4.363,62.

In particolare per il contratto n. 657979 chiede il rimborso di euro 2.818,18, di cui euro 150,00 per spese, euro 626,89 per commissioni, euro 1.503,36 per commissioni accessorie ed euro 537,94 per costi assicurativi.

Per il contratto n. 7058290 chiede il rimborso di euro 1.545,44 di cui euro 270,00 per spese, euro 993,90 per commissioni accessorie ed euro 669,20 per costi assicurativi.

Parte ricorrente chiede, altresì, il rimborso delle spese legali, quantificate in euro 1.620,00, oltre accessori di legge.

L'intermediario nelle controdeduzioni eccepisce con riferimento al contratto n. 657979 di aver rimborsato quanto dovuto.

Per quanto concerne il contratto n. 7058290 eccepisce che:

- le commissioni rete distributiva non maturate sono state rimborsate secondo le pattuizioni contrattuali;



- con riferimento agli oneri assicurativi la compagnia assicurativa ha rimborsato euro 351,86. L'intermediario ha integrato tale rimborso con ulteriori euro 82,49 (oltre ad euro 0,02 per interessi legali), al fine di raggiungere l'importo di euro 434,35 indicato nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 48;
  - le spese di istruttoria sono *up-front* e, pertanto, non rimborsabili;
  - la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non è applicabile nell'ordinamento italiano e, in ogni caso, non può essere applicata retroattivamente ai contratti già estinti.
- Eccepisce, infine, l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese legali, per la non complessità della materia.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;
- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;
- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per il rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse in questa materia trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- per i costi *recurring* nonché per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Con riferimento al finanziamento 657979, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 5119 del 6.03.2018 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni bancarie, le commissioni dell'intermediario finanziario e le commissioni dell'agente/mediatore.

Al netto dei rimborsi eseguiti il ricorrente per questo finanziamento ha diritto al rimborso dell'importo indicato nella seguente tabella:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	3,95%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,05%

n/c	▼	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni bancarie (recurring)	€ 1.044,81	€ 626,89	€ 397,54	○		€ 626,89
○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.392,00	€ 835,20	€ 529,64	○	€ 398,10	€ 437,10
○	commissioni agente (recurring)	€ 1.113,60	€ 668,16	€ 423,71	○		€ 668,16
○	oneri e spese (recurring)	€ 250,00	€ 150,00	€ 95,12	○		€ 150,00
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 896,56	€ 537,94	€ 341,13	○		€ 537,94
⊙			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 2.270,09	-€ 2.270,09

tot rimborsi ancora dovuti	€ 150,00
interessi legali	si

Per quanto concerne il finanziamento n. 7058290, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003 dell'11.11.2016, che ha affermato che le commissioni e gli oneri assicurativi devono essere rimborsati secondo le previsioni del "piano annuale di rimborso" allegato al contratto.

In particolare, l'importo da rimborsare con riferimento agli oneri assicurativi è quello riportato nel piano di rimborso in corrispondenza della rata di estinzione.

Per le commissioni di distribuzione deve farsi riferimento all'importo riportato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10824 del 13.12.2016).

Secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, con riferimento alla componente *recurring* delle "commissioni rete distributiva" si applicano i criteri contrattuali (ristoro del 60% della commissione come indicato nel piano annuale di rimborso); la componente *up-front* (restante 40%) è invece rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi.

Infine, le spese di istruttoria sono da ritenere *up-front*.

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	6,112%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,01%

n/c	▼	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00 ○	€ 175,56 ⊙	○		€ 175,56
○	comm. Rete distrib. (60%) ...	€ 993,96	€ 596,38 ○	€ 387,77 ○	⊙	€ 387,78	€ 387,78
○	comm. Rete distrib. (40%) (up front)	€ 662,64	€ 397,58 ○	€ 258,51 ⊙	○		€ 258,51
○	oneri assicurativi ...	€ 1.115,43	€ 669,26 ○	€ 435,16 ○	⊙	€ 434,35	€ 434,35
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	⊙		€ 0,00
⊙			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 434,07
interessi legali	si

Ai sensi delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo sono arrotondati all'unità di euro per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 mentre per difetto se è inferiore a 5.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 584,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura. Prende atto che l'intermediario ha già corrisposto alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA